



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Codice Fiscale 95018840017

via Roma 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:

rdp.privacy@pec.it – avv.galvagno@gmail.com

Regolamento relativo all'istituto dell'affidamento familiare di minori Recepimento DGR 79/2003

Art. 1 ***Finalità***

L'affidamento familiare si colloca tra le attività rivolte ai minori espletate dal Servizio Socio-Assistenziale, in collaborazione con il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva dell'Asl TO4. L'affidamento familiare è un intervento volto a fornire supporto ed accoglienza ai minori che appartengono a nuclei familiari in difficoltà e qualora siano insufficienti altri interventi di sostegno agli stessi.

L'affidamento è quindi volto a fornire un'adeguata sistemazione ai minori, i cui genitori siano temporaneamente non in grado di assolvere in maniera adeguata al ruolo genitoriale, presso nuclei composti da una o più persone, parenti o comunità di tipo familiare.

L'affidamento deve essere attuato solo dopo un'attenta valutazione della situazione ed a seguito di una diagnosi di "recuperabilità" della famiglia di origine.

L'affidamento, infatti, dura un periodo di tempo necessario al recupero delle competenze genitoriali della famiglia di origine, con la quale i minori mantengono un legame significativo finalizzato al rientro in famiglia.

L'affidamento familiare è posto in essere al fine di assicurare ai minori l'accoglienza, il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le adeguate relazioni affettive, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

Ove non sia possibile attivare un affidamento familiare, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

Art. 2 ***Soggetti affidati***

Gli interventi di affidamento, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti ai minori da 0 a 17 anni, temporaneamente privi di un idoneo ambiente familiare, e che - nonostante gli interventi di sostegno e supporto messi in atto dal Settore Servizi Socio Assistenziali dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino (NET), non possono essere assistiti adeguatamente all'interno della famiglia d'origine.

Per situazioni particolari in cui - nonostante gli interventi di sostegno e aiuto - la famiglia d'origine non riesca ad assicurare un ambiente idoneo alla crescita del minore, il Servizio Sociale - a seguito di specifico progetto autorizzato dall'Autorità Giudiziaria competente - può protrarre l'affidamento oltre il diciottesimo anno di età e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

Art. 3 **Gli affidatari**

Gli affidamenti familiari possono essere realizzati da:

- Famiglie con o senza figli;
- Persone singole;
- Famiglia Comunità: con tale espressione si intende una comunità gestita da una famiglia o coppia, maschio e femmina, di adulti residenti e conviventi, riconosciuti idonei all'affidamento. I due adulti potrebbero essere anche fratelli o comunque non legati da vincoli di coppia comunemente intesa, stanti i requisiti di adeguatezza morale ed educativa.

Art. 4 **Obblighi e diritti degli affidatari**

Obblighi: gli affidatari si impegnano a provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, rispettandone le idee religiose e l'impostazione di vita dei genitori naturali.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

La famiglia affidataria deve mantenere rapporti con gli operatori dei servizi territoriali che le hanno affidato il minore, informandoli di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

Diritti: agli affidatari è riconosciuto: il rimborso economico (art. 10 della presente delibera), il supporto psicologico, la partecipazione a gruppi di sostegno.

Le famiglie o i singoli che si rendono disponibili per l'affidamento residenziale devono aderire ad un percorso di conoscenza condotto dagli operatori del Gruppo Affidi. Come previsto dal Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 gli operatori del Gruppo Affidi fanno richiesta all'autorità competente dei certificati relativi al casellario giudiziario e ai carichi pendenti delle persone che aderiscono al percorso di conoscenza.

Art. 5 **Compiti della famiglia affidataria**

- ambito scolastico:** per quanto attiene a questo ambito possono considerarsi interventi di *ordinaria amministrazione* tutte le attività da svolgere per garantire la frequenza della scuola da parte del minore, ovvero la scelta della scuola e l'autorizzazione per eventi quali, ad esempio, l'effettuazione di una gita scolastica. Rientrano invece nella *straordinaria amministrazione*, e quindi comportano l'autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore, interventi quali la scelta dell'indirizzo scolastico o di attività di formazione oltre la scuola dell'obbligo, la scelta dell'insegnamento della religione cattolica e il consenso per il rilascio del documento valido per l'espatrio;
- ambito sanitario:** possono considerarsi interventi di *ordinaria amministrazione* le visite specialistiche e l'effettuazione dell'anestesia locale e il sostegno psicologico effettuato sulla famiglia affidataria nel suo complesso. Rientrano invece nella *straordinaria*

amministrazione il sostegno psicoterapeutico al minore e gli interventi chirurgici che comportino l'anestesia totale.

Art. 6

Tipologie e durata dell'affidamento familiare

Affidamento consensuale: l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale, anche su proposta del Servizio Sanitario, previo consenso di entrambi i genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del Tutore nominato, previa audizione del minore che ha compiuto gli anni dodici (o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento), con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento.

Affidamento giudiziale: l'affidamento è disposto dall'Autorità Giudiziaria, su proposta dei Servizi Socio-Sanitari, o di altri soggetti, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà e pertanto assume natura autoritativa.

Inoltre, nelle situazioni di separazione e/o divorzio tra genitori, la Legge n. 74 del 06.03.1987 (art. 11) prevede che anche il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minore.

Durata dell'affidamento. L'affidamento giudiziale, così come quello consensuale, può durare al massimo ventiquattro mesi. Qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, l'Autorità Giudiziaria può prorogarlo con un provvedimento.

E' prevista la possibilità per il Servizio Sociale di disporre autonomamente la proroga dell'affidamento familiare di tipo consensuale, in assenza di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, purché permanga il consenso degli esercenti la potestà genitoriale.

Inoltre, dal momento che ogni situazione presenta problemi ed esigenze diverse, l'affidamento familiare può essere:

- 1. Diurno:** è un intervento di sostegno alle famiglie che versano in una temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio al minore in alcuni momenti della giornata o della settimana; la finalità dell'affidamento diurno è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia natura e che impedisce ai genitori di prestare cure adeguate nei confronti dei propri figli, supportandoli nella loro educazione e assistenza quotidiana.

Caratteristiche peculiari dell'affido diurno sono:

- la vicinanza territoriale: l'affido diurno, infatti, deve mantenere il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali;
- la regolarità: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana;
- la continuità: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo;
- l'affiancamento alle figure genitoriali: enti gestori, associazioni di volontariato ed affidatari accompagnano e sostengono il minore e la sua famiglia.

L'affidamento familiare diurno, inoltre, può essere:

- educativo;
- accuditivo.

Gli affidatari possono accogliere fino ad un massimo di due minori; tale tetto può essere innalzato fino a tre, solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza.

L'affidamento diurno può essere reso solo da terzi e non da parenti entro il IV grado del minore.

- 2. residenziale:** è un intervento che consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia anche monoparentale, che si affianca alla famiglia d'origine del minore per un periodo di tempo, offrendo così al minore il sostegno e l'aiuto che gli sono venuti a mancare.

Art. 7

Tipologie particolari di affidamento familiare

- 1. Affidamento familiare di neonati:** intervento rivolto a neonati (0-24 mesi) che necessitano di una collocazione diversa da quella della famiglia d'origine, soprattutto in situazioni dove siano presenti delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- 2. Affidamento familiare di minori disabili:** intervento rivolto a minori portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale, certificato ai sensi della L. 104/92 e/o certificato dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL territorialmente competente;

- 3. Affidamento familiare a parenti:** intervento individuato come espressione naturale di solidarietà, sulla base dell'art. 433 del Codice Civile. Trattandosi di parenti, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per la famiglia affidataria, soprattutto nelle situazioni in cui la famiglia d'origine contribuisce spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente;

- 4. Affidamento familiare di minori che diventano ultradiciotenni:** l'affidamento familiare di ultradiciotenni si riferisce esclusivamente a prosecuzioni di affidamenti iniziati in età minorile. Può essere realizzato per i casi in cui il soggetto non possa fare ritorno nel proprio nucleo familiare oppure non abbia ancora raggiunto la propria autonomia. Tale intervento non può essere prorogato oltre il ventunesimo anno di età;

- 5. Affidamento familiare di minori in situazione di emergenza:** tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza di prima accoglienza, per minori coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerate che pertanto richiedono l'allontanamento immediato. La durata di questa forma di affidamento non deve superare i tre mesi, entro i quali gli operatori dovranno predisporre un progetto che dovrà essere inviato all'Autorità Giudiziaria competente;

- 6. Affidamento familiare a Famiglia Comunità:** è una modalità di accoglienza di minori in difficoltà offerta da una coppia di volontari con almeno due anni di esperienza di affidamento e caratterizzata per la dimensione di tipo familiare a livello affettivo, funzionale ed organizzativo. L'accoglienza per ogni Famiglia Comunità è prevista per un minimo di tre minori a cui vanno aggiunti i figli della coppia ospitante, ma non si deve superare il tetto massimo di sei minori;

- 7. Affidamento familiare a reti di famiglie:** sono aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta all'accoglienza di minori in difficoltà. Esse possono strutturarsi in varie forme come, ad esempio, il condominio e/o il vicinato solidale, ecc..

Art. 8

Accoglienza di minori in situazioni ulteriormente problematiche

- 1. Affidamento a rischio giuridico:** si tratta di un affidamento eterofamiliare predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva;

2. Sostegno di adozioni di minori superiori ai dodici anni e/o portatori di handicap:
per favorire l'adozione di questa tipologia di minori è previsto che la famiglia adottiva riceva un rimborso spese fino al raggiungimento della maggiore età del soggetto adottato. Nel caso di minori adottati in condizioni particolari (gravi patologie, abusi, violenze subite), gli Enti gestori possono prevedere l'estensione delle provvidenze di cui sopra anche al di fuori delle fattispecie individuate e regolamentate dall'Amministrazione Regionale, nell'ambito dello specifico progetto di intervento sui suddetti minori.

Art. 9

Composizione e compiti delle équipes centralizzata e territoriale

Sono costituite due distinte équipes di affidamento.

Una **équipe centralizzata** composta da assistenti sociali del Settore Servizi Socio Assistenziali dell'Unione NET e da psicologi dell'ASL TO4 con i seguenti compiti:

- promozione e sensibilizzazione della comunità locale;
- orientamento e conoscenza delle famiglie candidate all'affido, finalizzate alla selezione delle stesse secondo criteri di approfondimento sociale e psicologico;
- gestione e aggiornamento della banca dati informatizzata delle famiglie disponibili all'affidamento e dell'elenco dei minori in attesa di abbinamento;
- aggiornamento e consulenza agli operatori dell'équipe territoriale;
- raccordo con le équipes affidi degli Enti Gestori afferenti al territorio dell'ASL TO4;
- proposte e stipula di protocolli operativi;
- individuazione degli indicatori di qualità degli interventi;
- realizzazione di reti familiari;
- cura delle informazioni;
- abbinamento minore/famiglia affidataria e conoscenza famiglia affidataria/famiglia di origine (qualora sia ritenuto opportuno), congiuntamente con l'équipe territoriale;
- accompagnamento della famiglia affidataria congiuntamente all'équipe territoriale, dalla fase dell'abbinamento del minore per un periodo di tempo indicativo di sei mesi;
- possibilità di ulteriore confronto con l'équipe territoriale per tutta la durata del progetto di affidamento;
- forme di sostegno ai gruppi di famiglie affidatarie.

Una **équipe territoriale** composta dagli operatori del territorio che hanno in carico il minore e la famiglia di origine, con i seguenti compiti:

- predisposizione del progetto di affido (comprensivo della durata e delle modalità dell'affidamento) con relativo invio della scheda di segnalazione all'équipe centralizzata;
- confronto con l'équipe centralizzata per verificare la percorribilità del progetto;
- preparazione e diagnosi psicologica del minore;
- sostegno alla famiglia di origine e valutazione delle competenze residue di genitorialità;
- sostegno alla famiglia affidataria per tutta la durata dell'affidamento;
- monitoraggio e verifica del progetto di affidamento;
- adempimenti amministrativi burocratici quali nulla-osta scolastici, scelta e revoca medico di base, documenti di identità, assegni familiari, esenzioni mense, etc.;
- iscrizione nello stato di famiglia degli affidatari. In taluni casi è necessario o utile l'iscrizione nello stato di famiglia dell'affidatario del minore per fruire dei servizi pubblici nella zona di residenza dell'affidatario stesso. In particolare può essere prevista per provvedimenti a lungo termine, ad esempio fino ed oltre i ventiquattro mesi. Si evidenzia

che, in ogni caso, il trasferimento di residenza deve avvenire previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale.

Non è prevista alcuna iscrizione nello stato di famiglia degli affidatari per i minori in affidamento a rischio giuridico e per quelli in affidamento preadottivo;

- predisposizione di relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento dell'affidamento all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10

Sostegno economico alla famiglia affidataria

Il Settore Servizi Socio Assistenziali dell'Unione NET corrisponderà alla famiglia o al singolo un contributo spese fisso mensile, indipendentemente dal reddito, al fine di riconoscere il servizio svolto dagli affidatari.

Nel caso di affidamento a parenti entro il IV grado, il contributo va definito secondo i parametri reddituali contenuti nella vigente delibera di assistenza economica.

La spesa per l'intervento è erogata complessivamente dall'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali, salvo diverso accordo con l'ASL.

L'importo degli affidamenti residenziali si aggiorna definendolo nella misura dell'importo mensile pensione minima INPS; tale importo potrà essere eventualmente adeguato annualmente all'indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) con deliberazione della Giunta dell'Unione N.E.T.

Il contributo mensile, come sopra definito, per gli affidamenti residenziali è erogato nella misura del 100%;

Il contributo mensile riferito agli affidamenti diurni è modulato sulla base delle ore svolte; le fasce di erogazione sono definite con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo individuale, nei seguenti casi:

- fino al 30 % quando si tratti di:
 - o situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
 - o di neonati (0/24 mesi);
 - o di adolescenti (dopo i 14 anni) e/o in situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia).

- fino al 100% nel caso di minori riconosciuti invalidi al 100%.

In caso di affidamento residenziale di due o più fratelli, il contributo mensile viene ridotto del 30% dal secondo fratello in poi. In caso di affidamento diurno di due o più fratelli, il contributo mensile viene complessivamente ridotto del 30%.

Gli affidamenti avviati entro il quindicesimo giorno del mese, saranno pagati per intero, quelli successivi avranno la quota dimezzata.

Gli affidamenti conclusi dal sedicesimo giorno del mese, saranno pagati per intero, quelli precedenti avranno la quota dimezzata.

Art. 11
Rimborso di spese particolari

Considerato che nel corso dell'affidamento familiare possono verificarsi le sotto elencate possibilità:

- spese per alimenti particolari (neonati e lattanti, allergie alimentari, etc.);
- spese mediche straordinarie che esulano dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale (spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera);
- dotazione di ausili tecnici la cui spesa non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale,

L'importo delle spese sostenute dagli affidatari, potrà essere rimborsato dal Settore Servizi Socio Assistenziali dell'Unione NET nel caso in cui ciò sia concordato tra l'équipe territoriale e l'affidatario stesso.

Art. 12
Contribuzione a carico della famiglia di origine

Ai fini di una applicazione di criteri uniformi di valutazione della situazione economica, rilevante per l'individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei servizi oggetto del presente regolamento da parte della famiglia di origine del minore in affidamento, si rimanda ad apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 13
Provvedimento di affidamento familiare

L'affidamento familiare residenziale e l'affidamento familiare diurno giudiziale sono disposti con atto amministrativo del Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali dell'Unione NET.

Nel caso di affidamento familiare residenziale consensuale, il provvedimento deve essere inviato entro una settimana al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento.

Il Provvedimento deve contenere, a seconda del tipo di affidamento attuato:

- motivi specifici che giustificano l'allontanamento del minore dalla famiglia;
- tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
- modalità di visita tra famiglia di origine e affidatari;
- indicazione del Servizio socio-assistenziale al quale è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento;
- indicazione del periodo di presumibile durata dell'affidamento;
- previsione di ulteriori interventi economici a titolo di rimborso di spese particolari.